



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2020

Art. 1 - Istituzione

1. Il Comune di Campolongo Maggiore “riconosce e afferma il valore delle libere e autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro” così come sancito dall’art. 52 dello Statuto Comunale
1. Il Comune riconosce tutte le attività sportive come attività di preminente importanza sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i cittadini, ed in modo particolare ai giovani, gli spazi sportivi presenti sul territorio nonché a promuovere iniziative e attività sportive.
2. Il Comune ritiene tutte le attività sportive come elemento propulsivo e di crescita strettamente connesso con le dinamiche di promozione e sviluppo locale.
3. Per raggiungere tali scopi è istituita la Consulta Comunale dello Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Sportive ed ogni altra espressione sportiva.
4. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di attività sportiva, si avvale della Consulta dello Sport, che è organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale.
5. La Consulta Comunale dello Sport ha sede presso il Comune di Campolongo Maggiore.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale dello Sport per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sport.

Art. 3 Ruolo

1. La Consulta dello Sport è organismo consultivo dell’Amministrazione per le attività riconducibili al sistema sportivo locale e contribuisce alla definizione dei programmi dell’Amministrazione in materia di attività sportive nell’ambito delle scelte programmatiche della stessa, secondo criteri stabiliti dal presente Regolamento. Attraverso tale strumento l’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo di integrare ed arricchire l’azione amministrativa con l’apporto di competenze specifiche, realizzando nel contempo, un collegamento diretto tra comunità ed organi dell’Amministrazione comunale.

Art. 4 - Funzioni

1. Alla Consulta sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni e possibilità operative:
 - Espressione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell’Amministrazione Comunale;
 - Espressione di rilievi, proposte e raccomandazioni, relative alle attività, ai servizi ed agli atti del Comune, attivati per loro iniziativa autonoma;
 - Azioni di impulso e di proposta autonoma nei confronti dell’Amministrazione Comunale e delle istituzioni pubbliche operanti nel territorio comunale.
2. La Consulta riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e ne valorizza le attività, allo scopo di mantenere attivi e collaborativi i rapporti con il Comune.

Art. 5 - Finalità

1. La Consulta è un organismo permanente, consultivo, di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport locale ed ha per scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale dello sport, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l’integrazione sociale e l’inclusione;

- b. favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport incentivano la cooperazione internazionale e l'integrazione di culture ed identità diverse;
- c. raccogliere le istanze provenienti dalle varie realtà sportive del territorio;
- d. favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni pratica, con particolare riguardo a quella giovanile e scolastica;
- e. formulare proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;
- f. formulare proposte in merito all'affidamento in gestione degli impianti e degli spazi sportivi;
- g. formulare proposte in merito all'utilizzo e la gestione degli impianti e degli spazi sportivi comunali, anche in ordine alle norme comportamentali;
- h. formulare proposte nel merito delle proprie finalità che potranno essere inserite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del bilancio preventivo dell'Amministrazione Comunale;
- i. favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni e mondo della scuola.

Art. 6 - Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta:
 - dall'Assessore allo Sport o suo delegato, presidente di diritto in rappresentanza dell'amministrazione comunale;
 - da un rappresentante di ogni Associazione sportiva iscritta al Registro Comunale delle Associazioni .
2. Il Sindaco può designare componenti temporanei della Consulta, senza diritto di voto, anche rappresentanti di associazioni che, pur non essendo iscritte nel Registro Comunale di Campolongo Maggiore operano in ambito sportivo a livello sovracomunale, o esperti delle materie d'interesse della Consulta.

Art. - 7 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - Il Presidente.
 - l'Assemblea, costituita dai suoi componenti ai sensi del precedente art. 6.
2. I componenti della Consulta decadono con la scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 8 - Convocazioni e svolgimento delle sedute della Consulta

1. Le sedute sono convocate dal Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno ed invia gli avvisi di convocazione per iscritto ai componenti della Consulta almeno tre giorni prima della seduta. In caso di necessità e/o urgenza la comunicazione può essere fatta 24 ore prima della convocazione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro 15 giorni dalla richiesta qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La seduta è valida con la partecipazione di almeno 5 componenti e la votazione è valida con il voto favorevole di almeno 3 votanti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Consulta che redige il verbale della seduta, firmandolo assieme al Presidente. Il verbale viene conservato a cura del segretario della Consulta.
6. La Consulta ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno la Consulta presenta al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, una relazione sulla propria attività in riferimento agli obiettivi fissati all'art. 5.
8. Il Presidente può invitare alle sedute della Consulta persone che possono portare contributi utili alle attività della Consulta, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.
9. Le sedute della Consulta e le relative determinazioni sono pubbliche.
10. Le attività della consulta sono svolte dai suoi componenti a titolo gratuito. Ad essi non spettano indennità né rimborsi.

Art. 9 - Decadenza e dimissioni del Presidente e dei componenti della Consulta

1. Il Presidente decade con la cessazione del proprio mandato amministrativo.

2. Quando una associazione cessa definitivamente la propria attività, il suo rappresentante in seno alla Consulta decade automaticamente
3. I componenti possono dimettersi, presentando in forma scritta le proprie dimissioni al Presidente.

Art. 10 – Pareri e richieste

1. I pareri, le richieste, le proposte, le raccomandazioni e le attività d'impulso provenienti dalla Consulta sono trasmessi al Sindaco per i successivi adempimenti.
2. I pareri richiesti alla Consulta da parte del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco devono essere forniti entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
3. Alle istanze formali della Consulta verso l'Amministrazione Comunale risponde il Sindaco.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.